



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI
LORO INDIRIZZI

Bologna, 1 dicembre 2020

Circolare n. 37/2020

CONGUAGLI DI FINE ANNO E CHIUSURA DELLO STUDIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

Con riferimento al conguaglio fiscale e contributivo di fine anno che verrà effettuato con le prossime retribuzioni relative al mese di Dicembre 2020, siamo a richiederVi la documentazione seguente, qualora presente, e, per motivi organizzativi, Vi preghiamo di farla pervenire allo Studio entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2020:

1. **Polizze assicurative:** qualora fossero state stipulate polizze assicurative a favore di dipendenti, dirigenti e collaboratori, nel caso non aveste ancora provveduto, dovrete inviarci le quietanze dei versamenti effettuati nel 2020 distinguendoli tra:
 - **Premi** per assicurazioni aventi per oggetto il **rischio di morte** o di **invalidità permanente** non inferiore al 5% (per i contratti stipulati o rinnovati dopo il 2001) e contro gli **infortuni professionali ed extraprofessionali** (nel caso di polizze cumulative, è necessario indicare la percentuale di incidenza per rischio extraprofessionale);
 - **Premi** per assicurazioni aventi ad oggetto il **rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana**;
 - **Premi** per **assicurazioni sanitarie**.

Le quietanze devono essere trasmesse allo Studio anche se i versamenti sono stati effettuati a "Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale" e "in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale".

Per ognuna di queste sarà necessario fornire i nominativi dei lavoratori interessati dalle coperture assicurative con l'indicazione dei relativi importi versati.

2. **Fringe benefit:** essendo stato abolito, dal 29/5/2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali, se il datore di lavoro riconosce (ricordiamo che non è più necessario il requisito della generalità dei dipendenti), anche in occasione delle festività natalizie, beni e/o servizi o buoni rappresentativi degli stessi, anche erogati da terzi (erogazioni in natura e **non in denaro**), il cui valore non superi, nel periodo d'imposta, **unitamente ad altri fringe benefit**, euro 258,23, può essere applicata l'esenzione impositiva (fiscale e contributiva). Ricordiamo che il DL 104/2020 ha raddoppiato tale limite portandolo a euro 516,46, ma solo per l'anno 2020. Vi chiediamo di inviarci un elenco con il valore del pacco natalizio o di altri beni eventualmente riconosciuti ai lavoratori dipendenti e/o parasubordinati.
3. **CU altri rapporti di lavoro:** le aziende sono invitate ad informare i propri dipendenti e collaboratori che nel corso dell'anno 2020 abbiano intrattenuto più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro, della possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio fiscale con la retribuzione relativa al mese di dicembre



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

2020, consegnando all'attuale datore di lavoro i modelli fiscali (Certificazione Unica-CU) in loro possesso, che devono contenere tutti i dati necessari al conguaglio, con particolare riferimento alle informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle imposte pagate, alle detrazioni per lavoro dipendente e a quelle per carichi di famiglia.

4. **Detassazione degli emolumenti legati alla produttività:** per le aziende in cui sono stati sottoscritti accordi di II livello per l'erogazione di somme correlate a premi di produttività, affinché sulle predette somme possa essere applicata l'imposta sostitutiva (quindi l'agevolazione) il lavoratore dovrà farne richiesta in forma scritta, in presenza dei presupposti reddituali (limite di reddito pari a 80.000,00 euro nell'anno 2019), solo nei seguenti casi:
- a) il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la CU per il 2019;
 - b) il sostituto tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva, ha rilasciato la CU per il 2019 per un periodo inferiore all'anno;
 - c) il lavoratore nel 2019 non ha percepito alcun reddito.

In tutti gli altri casi la detassazione verrà applicata in via automatica per gli aventi diritto; tuttavia se il lavoratore ritenesse che l'applicazione dell'agevolazione per lui non risultasse conveniente, può rinunciarvi comunicandolo per iscritto al datore di lavoro. Nel caso in cui non abbiate ancora provveduto ad inviarci copia delle predette, eventuali, comunicazioni di rinuncia, Vi chiediamo di inoltrarle entro e non oltre il 16 dicembre 2020.

Per comunicare i redditi 2019 o la rinuncia all'agevolazione rimandiamo alla modulistica allegata alla presente (All. n. 3, 4, 5).

5. **"Bonus Renzi" e "Trattamento integrativo"**

Fino al 30 giugno 2020, ai lavoratori con un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato non superiore a euro 26.600 spettava un bonus (c.d. Bonus Renzi) del valore annuale di € 960,00 da riconoscere in quote mensili.

Il DL n. 3/2020 ha introdotto un nuovo bonus IRPEF, denominato "Trattamento Integrativo della Retribuzione", la cui applicazione decorre dal 1° luglio 2020; esso sostituisce il Bonus Renzi, abrogato dalla medesima data.

Il "Trattamento Integrativo" (vedi ns. circolare n. 24/2020) spetta ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta:

- producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
- possiedono un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (escluso il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, compreso il reddito agevolato percepito dai ricercatori rientrati in Italia e dai c.d. "Impatriati");
- producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente).

Per effetto dell'art. 128 del DL 34/2020, solo per l'anno 2020 il bonus spetta anche se l'imposta lorda viene azzerata per effetto delle misure di sostegno al reddito previste dal DL 18/2020 (CIG, CIGD, FIS, bonus, ecc).

Il valore massimo su base annua del Trattamento Integrativo è pari a euro 1.200,00 (da rapportare in caso di rapporto di durata inferiore all'anno). Per l'anno 2020 l'importo è pari a euro 600,00 (mesi da luglio a dicembre).

Ricordiamo che il sostituto d'imposta riconosce i predetti bonus in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

richiesta di erogazione in tal senso.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'effettivo diritto ai bonus nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda. Si tratta, nello specifico, di:

- presunzione di produrre, nel periodo d'imposta 2020, un reddito complessivo superiore a euro 26.600 per il Bonus Renzi o euro 28.000 per il Trattamento Integrativo per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda;
- percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;
- aver già beneficiato dei bonus nel corso del 2020, in relazione a precedenti rapporti di lavoro.

Vi ricordiamo che la **comunicazione tempestiva** delle situazioni sopra indicate consente di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, venga riconosciuto un bonus che dovrà successivamente essere restituito in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO).

Si invitano le aziende a ricordare ai lavoratori le caratteristiche del "Bonus Renzi" (all.2) e del "Trattamento Integrativo" (all.6) e a rivolgersi allo Studio per la fornitura della modulistica da far compilare a coloro che, trovandosi in una delle condizioni sopra evidenziate, non avessero ancora provveduto a comunicarlo.

6. **Addizionali regionali e comunali:** ai fini della corretta applicazione delle stesse, è necessario verificare se siano intervenute nell'anno 2020 eventuali variazioni di residenza per lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, e se tali variazioni siano state comunicate allo Studio.
7. **Detrazioni anno 2020:** per coloro che non avessero ancora provveduto, invitiamo a fare adeguatamente compilare il modello di richiesta delle detrazioni fiscali ai dipendenti e ai collaboratori che, nel corso dell'anno 2020, hanno variato la propria posizione reddituale e/o familiare rispetto a quella che ha determinato le detrazioni fiscali fino ad oggi applicate. Il predetto modulo viene allegato alla presente (all.1).
Ricordiamo inoltre che, per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari che intendano fruire delle detrazioni per i familiari a carico, la normativa attualmente in vigore (art. 21 D.L. 269/2003) prevede che il diritto alla detrazione per i figli a carico è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel paese di provenienza, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano nel paese di origine, qualora i familiari siano residenti all'estero.
8. **Previdenza Complementare:** a decorrere dal 1/1/2007, i contributi versati alla previdenza complementare (a carico del lavoratore e a carico dell'azienda, sia previsti collettivamente che su base volontaria) sono deducibili dal reddito nella misura complessiva di € 5.164,57/anno. Poiché per i lavoratori di prima occupazione successiva al 01/01/2007 vige un regime di tassazione agevolata delle predette somme rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti alla Previdenza Complementare, Vi invitiamo, ai fini della corretta compilazione del modello CU, a comunicarci per i lavoratori interessati e nel caso non l'abbiate già fatto, l'eventuale data di prima occupazione successiva al 1/1/2007.
9. **Adempimenti correlati all'iscrizione alla Previdenza Complementare:** invitiamo le aziende Clienti a ricordare ai lavoratori iscritti alle varie forme di previdenza complementare la necessità di comunicare al Fondo entro il 31/12 di ogni anno la quota di contributi non dedotti dal reddito imponibile riferito all'anno precedente. Ciò affinché, nella fase di erogazione delle prestazioni finali, dette somme non



HARVARD di MARANGONI & PARTNERS

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

vengano tassate in quanto già assoggettate a prelievo fiscale. Per l'anno 2020 l'importo da comunicare entro il 31/12/2020 è riportato alla casella 413 della CU rilasciata alla scadenza di legge. I moduli per la comunicazione sono reperibili sui siti internet dei vari Fondi.

I sigg. Clienti che prevedano la chiusura dell'attività in concomitanza con il periodo delle imminenti festività natalizie **sono pregati di contattare la propria referente per trasmettere le presenze prima della chiusura stessa**. Le eventuali modifiche rispetto alle presenze effettive del mese di competenza saranno oggetto di conguaglio nella busta paga del mese successivo.

Vi ricordiamo che le retribuzioni ed i compensi relativi al mese di dicembre 2020 dovranno essere corrisposti **entro e non oltre il 12/01/2021**, al fine di farli rientrare nell'imponibile fiscale dell'anno 2020.



*Nel restare a disposizione dei sigg.
Clienti, informiamo che lo Studio,
in occasione delle Festività Natalizie,
osservierà la chiusura nei giorni
24 e 31 dicembre.*

*Vogliate gradire i migliori auguri di
Buone Feste.*

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS STPRL